



## Comune di Zoagli

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEE

NUM. 10 DEL 03-05-2021

**COPIA**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di maggio alle ore 17:00, nella piazza XXVII Dicembre '43, come stabilito con apposito atto di Giunta, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto Comunalee, si è riunito il Consiglio Comunalee convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

<b>DE PONTI Fabio</b>	Presente	<b>PIOLI Alessandro</b>	Presente
<b>MACCIO' Cesare</b>	Presente	<b>TUBINO Jose' Benito</b>	Presente
<b>COLI Rita</b>	Presente	<b>SOLARI Gian Giacomo</b>	Presente
<b>ROMANELLI Elvio</b>	Presente	<b>MUSSI Mirko</b>	Presente
<b>FARAVELLI Paola</b>	Presente	<b>FORTUNATI Luigi</b>	Assente
<b>GANDOLFI Paola</b>	Presente		

Risultano pertanto presenti n. 10 consiglieri e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta valida la seduta, essendo presente il numero minimo dei consiglieri assegnati, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 21 DELL'ANNO  
19-03-2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to **Cadoria Fabrizio**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to **Cadoria Fabrizio**

PARERE: Visto in ordine al **VISTO CONFORMITA'**

Data: 03-05-2021

Il Segretario Comunale  
F.to dr.ssa **CAPRARA ROSSELLA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola

abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con

possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di

riferimento (la disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà solo in seguito all’adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

**Dato atto**, altresì che, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull’IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
  - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell’art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14.08.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13.10.2020 e dell’art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30.12.2020;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) da applicare a tutti gli immobili nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti;
- aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze allo 0,5 per cento (cinque per mille) con detrazione di 200,00 euro;

- aliquota 0,58 per cento (cinque virgola otto per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l'abbattimento della base imponibile del 50% ove ricorrano le condizioni previste dalla norma richiamata dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti;
- aliquota 0,86 per cento (otto virgola sei per mille) per le abitazioni locate a residenti in tali unità immobiliari, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2, riconoscendo l'abbattimento del 25% ai contratti a canone concordato;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D2, mantenere l'aliquota massima del 0,9 per cento (nove per mille), con riserva di gettito allo Stato sull'aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) e per i restanti immobili di categoria D, l'aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille);
- mantenere azzerata l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali la Legge n. 160/2019 prevede aliquota fino a 0,25 (due virgola cinque per mille);
- mantenere pari a ZERO l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

**Verificato** che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Dato atto** che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 12 gennaio 2021 e previa intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 da parte dei Comuni al 31 marzo 2021;

**Dato atto** che ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. “decreto sostegni”), pubblicato in G.U. n. 70 del 22.03.2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 da parte dei Comuni è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione Commissariale di Consiglio n. 15 del 11.09.2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale

**Con** la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

assegnatari:	11
presenti:	10
assenti:	1
votanti:	10
favorevoli:	8
contrari:	0
astenuti:	2 (Solari e Mussi)

pertanto, con voti favorevoli n° 8 su n° 2 votanti,

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:
  - aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) da applicare a tutti gli immobili nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti;
  - aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze allo 0,5 per cento (cinque per mille) con detrazione di 200,00 euro;
  - aliquota 0,58 per cento (cinque virgola otto per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l'abbattimento della base imponibile del 50% ove ricorrano le condizioni previste dalla norma richiamata dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti;
  - aliquota 0.86 per cento (otto virgola sei per mille) per le abitazioni locate a residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2, riconoscendo l'abbattimento del 25% ai contratti a canone concordato;
  - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D2, mantenere l'aliquota massima del 0,9 per cento (nove per mille), con riserva di gettito allo Stato sull'aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) e per i restanti immobili di categoria D, l'aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille);
  - mantenere azzerata l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali la Legge n. 160/2019 prevede aliquota fino a 0,25 (due virgola cinque per mille);
  - mantenere pari a ZERO l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del

Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019.

Successivamente con la seguente votazione separata, espressa in forma palese per alzata di mano

assegnatari:	11
presenti:	10
assenti:	1
votanti:	10
favorevoli:	8
contrari:	0
astenuti:	2 (Solari e Mussi)

pertanto, con voti favorevoli n° 8 su n° 10 votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to PIOLI Alessandro

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**REP. N. 398\_\_**

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal \_10-05-2021 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000.

Li 10-05-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

*E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE*    *firma*

\_\_\_\_\_

Zoagli \_\_\_\_\_ N. FOGLI \_\_\_\_\_